

REDDITO IMPRESA E IRAP

La tassazione sostitutiva al 20% manderà in cortocircuito il forfettario

di Fabio Garrini

I [commi da 17 a 22](#) della **Legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018)** disegnano un nuovo regime di **tassazione sostitutiva** dei redditi conseguiti; per la verità non pare del tutto corretto parlare di “regime” in quanto i contribuenti continuano ad utilizzare le **regole proprie di determinazione del reddito** e, al reddito così ottenuto, applicano l’**imposta sostitutiva del 20%**.

A ben vedere, quindi, tale **sistema di tassazione è molto più vicino ad una ipotesi di “flat tax” di quanto non lo sia il regime forfettario**.

Possiamo dire che si tratta di un secondo *step*, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, che nella prima versione della legge di bilancio era rubricato *“Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni”* (la versione definitiva della legge di bilancio è un articolo unico che non prevede alcuna rubrica per i singoli provvedimenti in esso contenuti).

Quello che risulta interessante segnalare è una possibile **convenienza fiscale molto superiore a quella prevista per il regime forfettario**: la **determinazione analitica** ammessa in questo regime sostitutivo potrebbe prevedere **prelievi molto più contenuti** di quelli consequenti all’applicazione del regime forfettario. **Paradossalmente, converrà conseguire ricavi superiori per ottenere una tassazione inferiore**.

Confronto tra forfettario e sostitutivo

Tale istituto, che permette di **tassare il reddito in via sostitutiva** ad Irpef, relative addizionali ed Irap nella misura fissa del **20%**, si pone in **posizione contigua al regime forfettario**, visto che l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente deve essere **compreso tra euro 65.001 ed euro 100.000**.

Da notare che tale regime **non può essere scelto da chi consegue un fatturato inferiore alla soglia di € 65.000**, che quindi potrà accedere al solo regime **forfettario**, in alternativa ai regimi ordinari di determinazione del reddito).

La contiguità tra i due regimi, ma l’esclusività nell’applicazione subordinata all’ammontare dei componenti positivi conseguiti, desta una certa perplessità perché, a causa delle diverse modalità di determinazione del reddito, **potrebbe portare ad una minore tassazione per i soggetti che conseguono risultati economici superiori**.

ESEMPIO 1

Mario Rossi svolge l'attività di elettricista e nel 2020 consegue **ricavi per € 63.000** sostenendo costi per € 40.000.

Applicando il regime forfettario egli realizza un reddito di € 54.180, calcolato applicando ai ricavi incassati nel periodo d'imposta la misura di forfettizzazione del reddito pari all'86%.

A tale reddito si andrà ad applicare l'aliquota del 15% di prelievo sostitutivo, ottenendo **un'imposta di € 8.127** (per facilità omettiamo di considerare i contributi previdenziali).

ESEMPIO 2

Consideriamo la stessa situazione descritta nell'esempio precedente, ma in questo caso ipotizziamo che Mario Rossi riesca a conseguire **ricavi** per un ammontare poco superiore, pari ad **€ 67.000**, sostenendo lo stesso ammontare di costi.

Superando il limite di € 65.000 Mario Rossi vede precluso l'accesso al regime forfettario (ipotizziamo che il fatturato sia costante) e decide di applicare il nuovo regime sostitutivo.

Egli determina il reddito in maniera ordinaria: € 67.000 - € 40.000 = € 27.000.

A tale reddito applica l'aliquota del 20% di tassazione sostitutiva, ottenendo **un'imposta di € 5.400**.

Da questo semplice esempio risulta del tutto evidente **come il diverso metodo di determinazione del reddito potrebbe portare a risultati anomali**.

Mentre chi fattura meno di € 65.000 è vincolato ad una **determinazione forfettaria del reddito**, chi supera tale soglia **considera i costi realmente sostenuti**, nel caso descritto ben superiori alla misura forfettaria attribuita dal Legislatore.

Paradossalmente, viene **tassato in maniera significativamente minore un reddito reale maggiore**, il che non è accettabile, in particolare considerando che i due regimi sono contigui (va ricordato che presentano regole analoghe, quali le cause di fuoriuscita) e quindi sono pensati all'interno di un **medesimo quadro logico**.

Sarebbe quindi più equo **consentire anche ai contribuenti che conseguono componenti positivi inferiori alla soglia di € 65.000 la possibilità**, in alternativa alla determinazione forfettaria, **di applicare la modalità di determinazione analitica del reddito**; questo permetterebbe di risolvere il paradosso appena descritto.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

FORFETTARI E SEMPLIFICATI: LE REGOLE IN VIGORE NEL 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)